



LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 04 11 1977 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09 11 1977 N. 0045

SUPPLEMENTO ORDINARIO 00 00 1900 N. 0000

Norme in materia di bilancio e contabilita'.

Titolo I

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LEGGI DI SPESA

ARTICOLO 1

Programma regionale di sviluppo

In conformita' agli articoli 67 e 68 dello Statuto la Regione adotta il programma regionale di sviluppo che costituisce base per la formulazione del bilancio pluriennale. Il programma regionale di sviluppo provvede a: a) accertare lo stato attuale e le linee di tendenza della realta' socio - economica e territoriale della Liguria; b) definire il quadro generale dello sviluppo socio - economico regionale e le linee dell' assetto territoriale; c) individuare gli obiettivi dell' azione diretta e indiretta della Regione anche agli effetti delle proposte con le quali la Regione stessa partecipa alla programmazione nazionale; d) accertare l' entita' delle risorse umane materiali e finanziarie esistenti sul territorio regionale; e) stabilire in relazione alle risorse disponibili i settori prioritari di intervento ed i progetti operativi fissandone i tempi e gli strumenti. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di sviluppo nonche' i suoi eventuali aggiornamenti sulla base delle proposte presentate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 2

Bilancio pluriennale

La Regione adotta ogni anno insieme al bilancio annuale a cui viene allegato il bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale ha una durata minima di tre anni e massima di cinque ed e' aggiornato annualmente. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi secondo i criteri di cui agli articoli successivi. In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri. L' adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.

ARTICOLO 3

Struttura e contenuto del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono rappresentate almeno a livello di titolo e categoria in conformita' allo schema di classificazione adottato per il bilancio di previsione annuale all' articolo 24. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate secondo criteri idonei a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l' intera attivita' della Regione in correlazione a quanto previsto nel programma regionale di sviluppo ed all' impostazione del bilancio annuale di previsione. Ai fini di cui al comma precedente per ciascuno dei primi due anni di riferimento le spese vengono indicate distintamente per aggregazioni sufficientemente significative agli effetti attuativi in relazione allo schema di classificazione adottato per il bilancio annuale all' articolo 25. Negli anni successivi al secondo le entrate e le spese possono essere indicate nel loro ammontare annuo o nel loro ammontare residuo complessivo e limitatamente alle spese con un' aggregazione rispetto all' oggetto anche maggiore.

ARTICOLO 4

Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicate nell' ammontare presunto sulla base dell'handamento del relativo gettito nell' anno in corso e negli anni precedenti nonche' sulla base delle previsioni piu' attendibili circa lo sviluppo futuro di tale gettito formulate anche dagli organi nazionali competenti. Le entrate derivanti dal riparto di fondi statali e quelle derivanti da altre assegnazioni da parte dello Stato sono indicate tenendo conto dei criteri di formazione e ripartizione dei fondi previsti dalle leggi o di fatto adottati in passato dagli organi competenti o in mancanza in misura non superiore per ciascun anno all' importo dell' ultima assegnazione. Le entrate derivanti da mutui e prestiti sono indicate in funzione dell' effettivo fabbisogno finanziario previsto e comunque in misura non eccedente la capacita' di indebitamento residua di ciascun anno.

ARTICOLO 5

Quantificazione delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale ogni singola previsione di spesa viene determinata in relazione agli impegni che si ritiene possano essere assunti in ciascun periodo di tempo cui la previsione si riferisce sulla base dei termini stabiliti dalle leggi e dalle indicazioni di programma nonche' di ogni utile elemento da desumersi dalla gestione di eventuali stanziamenti aventi lo stesso od analogo oggetto effettuati in passato. Nel caso di spese derivanti da nuovi previsti interventi legislativi della Regione i relativi stanziamenti sono determinati avendo riguardo agli obiettivi da raggiungere e alle caratteristiche tecniche e amministrative degli interventi stessi quali si desumono dalle indicazioni di programma. In ciascun periodo le previsioni di spesa afferenti limiti di impegno gia' assunti negli esercizi precedenti sono in ogni caso indicate separatamente dalle spese afferenti nuovi limiti di impegno.

ARTICOLO 6

Prospetti allegati al bilancio pluriennale

In prospetti allegati al bilancio pluriennale per ogni singola ripartizione delle spese adottata nel bilancio

stesso e per ciascun periodo di riferimento debbono essere mantenute distinte: a) le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni proprie da quelle effettuate per l'esercizio di funzioni delegate; b) le spese il cui ammontare e' predeterminato nella legge che le istituisce da quelle la cui quantificazione viene rinviata alla legge di bilancio; c) le spese che discendono da provvedimenti legislativi gia' adottati da quelle che discendono da provvedimenti in corso di adozione o che si prevede di adottare; d) le spese alle quali corrispondono entrate ad esse specificamente destinate nel momento dell' acquisizione da quelle alle quali sono destinate entrate non finalizzate; e) le spese afferenti l'esercizio delle funzioni normali da quelle per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo; f) le spese che discendono da obbligazioni su limiti di impegno comportanti erogazioni in annualita' assunte in periodi precedenti da quelle imputabili ad obbligazioni da assumersi nel periodo cui si riferisce la previsione. In altro prospetto allegato al bilancio pluriennale debbono essere separatamente indicati per ciascun anno di riferimento gli oneri distinti in quota capitale e in quota interessi per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti gia' contratti e gli oneri sempre distinti in quota capitale ed in quota interessi derivanti da mutui e prestiti che si prevede di stipulare nel corso del periodo di validita' del bilancio pluriennale.

ARTICOLO 7

Leggi di spesa pluriennale

Le leggi regionali che comportano a carico della Regione spese a carattere pluriennale si distinguono ai fini della loro copertura finanziaria in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalita' della spesa nei seguenti tre tipi: a) leggi che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ripetitivo che non richiedono la predeterminazione del finanziamento; b) leggi che prevedono opere o interventi specifici il cui onere per ragioni d'ordine finanziario o tecnico viene posto a carico di piu' esercizi; c) leggi che in relazione all'interesse preminente per la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della spesa nel tempo autorizzano nell'anno iniziale l'assunzione di obbligazioni sotto forma di limiti di impegno che si ripetono automaticamente per piu' esercizi futuri.

ARTICOLO 8

Quantificazione delle leggi di spesa per attivita' o interventi continuativi o ripetitivi

Le leggi di spesa pluriennale di cui alla lettera a) del precedente articolo stabiliscono di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'ammontare delle relative spese.

ARTICOLO 9

Quantificazione delle leggi di spesa pluriennale per opere od interventi da imputarsi a piu' esercizi

Le leggi di spesa pluriennale di cui alla lettera b) dell'articolo 7 possono indicare l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera od intervento nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o gia' presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi salvo in ogni caso quanto disposto all'articolo 17.

ARTICOLO 10

Quantificazione delle leggi relative a spese ad erogazione continua e regolare

Le leggi di cui alla lettera c) dell' articolo 7 possono stabilire l' ammontare massimo della somma a carico di ciascun esercizio salvo in ogni caso quanto disposto dall' articolo 17.

ARTICOLO 11

Inizio delle procedure attuative delle leggi di spesa

Le leggi di spesa pluriennale di cui alla lettera b) dell' articolo 7 possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l' assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell' intera somma in esse indicata fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Titolo II

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

ARTICOLO 12

Esercizio finanziario ed esercizio suppletivo

L' esercizio finanziario della Regione al quale deve riferirsi il bilancio di previsione coincide con l' anno solare. Per la riscossione delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti e' prorogata fino al 31 gennaio successivo.

ARTICOLO 13

Presentazione ed approvazione del bilancio annuale di previsione

In conformita' a quanto previsto dall' articolo 71 dello Statuto il bilancio di previsione e' presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce ed e' approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

ARTICOLO 14

Universalita' ed integralita' del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al loro delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente senza essere ridotte delle eventuali entrate correlative. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

ARTICOLO 15

Contenuto del bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica: 1) l' ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; 2) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l' impegno nell' esercizio cui il bilancio si riferisce; 3) l' ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza. Tra le entrate o le spese di cui al punto 2) del precedente comma e' iscritto l' eventuale saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine dell' esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio determinato ai sensi dell' articolo 58. Tra le entrate di cui al punto 3) del secondo comma del presente articolo e' iscritto l' ammontare presunto della giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce. Tra le spese di cui al punto 3) del precitato secondo comma e' iscritto l' ammontare previsto delle disponibilita' di cassa al termine dell' esercizio.

ARTICOLO 16

Quantificazione delle entrate

Le previsioni di entrata vengono determinate mediante valutazioni effettuate sulla base di leggi o di altri provvedimenti tenuto conto ove occorra dei criteri di ripartizione gia' adottati in passato dagli organi competenti e di altri elementi attendibili e per quanto concerne in particolare le entrate da mutuo dei limiti massimi della capacita' di indebitamento e per le entrate tributarie dell' andamento del gettito nell' esercizio precedente e delle tendenze evolutive della base imponibile.

ARTICOLO 17

Quantificazione della spesa per la competenza

Ciascun stanziamento di spesa per la competenza annuale viene determinato in misura corrispondente all' ammontare complessivo degli impegni che si ritiene possano effettivamente essere assunti ai sensi dell' articolo 79 nell' esercizio cui si riferisce il bilancio avuto anche riguardo ai termini attuativi stabiliti dalle leggi alle eventuali procedure ed istruttorie preliminari gia' svolte anche ai sensi degli articoli 8 e 11 nonche' alle quote effettivamente impegnate ed erogate nel relativo periodo di competenza di eventuali stanziamenti aventi lo stesso od analogo oggetto effettuati in passato. Le spese relative all' ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali e in genere ad attivita' od interventi gia' finanziati in passato vengono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e per le spese di personale dell' applicazione della normativa in materia e degli accordi sindacali. Nel caso di limiti di impegno autorizzati in passato e comportanti erogazioni in annualita' a carico del bilancio regionale lo stanziamento deve essere contenuto nei limiti delle obbligazioni effettivamente assunte che vengono a scadenza nell' esercizio cui il bilancio si riferisce fatti comunque salvi i maggiori stanziamenti per nuovi limiti d' impegno da assumersi nel corso dell' esercizio stesso. Le somme stanziare a fronte di obbligazioni su limiti d' impegno gia' assunte in passato e che vengono a scadenza nell' esercizio cui si riferisce il bilancio debbono essere iscritte in capitoli separati rispetto a quelli relativi agli stanziamenti afferenti nuovi limiti di impegno. Nel caso di spese pluriennali determinate nel loro ammontare complessivo ai sensi dell' articolo 9 la relativa quota da stanziare a carico dell' esercizio cui si riferisce il bilancio deve essere determinata nei limiti della spesa totale autorizzata dalla legge tenuto conto delle quote gia' stanziare negli esercizi precedenti e degli impegni gia' assunti.

ARTICOLO 18

Quantificazione delle previsioni di cassa

Nel bilancio annuale le previsioni di cassa per l' entrata comprendono: a) le presunte giacenze iniziali di cassa; b) per ciascun capitolo l' ammontare complessivo delle entrate che si prevede di riscuotere e versare durante l' esercizio sia in conto residui sia in conto competenza. Analogamente nel bilancio annuale le previsioni di cassa per l' uscita comprendono: a) per ciascun capitolo l' ammontare complessivo delle spese che si prevede di pagare nel corso dell' esercizio sia in conto residui sia in conto competenza; b) l' ammontare delle somme che vengono distintamente accantonate per ciascuno dei fondi di cui agli articoli 28 42 43 e 44; c) l' ammontare previsto delle disponibilita' di cassa alla fine dell' esercizio.

ARTICOLO 19

Equilibrio di competenza

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti ai sensi dell' articolo 54. Nel bilancio medesimo il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno per l' adempimento delle funzioni normali non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui all' articolo 22 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio. Parimenti il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno per ulteriori programmi di sviluppo non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui all' articolo 23 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

ARTICOLO 20

Equilibrio di cassa

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento sommato alle disponibilita' di cassa previste alla fine dell' esercizio deve essere uguale al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alle presunte giacenze iniziali di cassa.

ARTICOLO 21

Spese per l' esercizio di funzioni normali e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo
Sono spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo: a) tutte le spese di investimento dalle quali discenda un aumento di valore o di potenzialita' d' uso di beni patrimoniali o infrastrutturali; b) tutte le spese di parte corrente direttamente finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della regione. Le altre spese ivi comprese quelle relative agli oneri per l' ammortamento dei mutui costituiscono spese per l' esercizio delle funzioni normali.

ARTICOLO 22

Finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da: 1) tributi propri e quote di tributi erariali devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281; 2) rendite patrimoniali utili di enti o aziende regionali alienazione di beni patrimoniali trasferimenti di capitali e

rimborso di crediti; 3) assegnazione statali effettuate in base all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 comprese quelle previste da leggi speciali che in queste confluiscono ai sensi dell' articolo 2 lettera c) della legge 10 maggio 1976 n. 356 non espressamente destinate a spese per ulteriori programmi di sviluppo; 4) assegnazioni statali non espressamente destinate a spese per ulteriori programmi di sviluppo; 5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni la cui natura puo' essere assimilata a quella delle funzioni normali proprie della Regione; 6) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 58 59 e 102 nella misura in cui esso non e' imputabile all' eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell' esercizio cui l' avanzo si riferisce; 7) ogni altra entrata di cui al Regione acquista titolo a disporre.

ARTICOLO 23

Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da: 1) eventuale eccedenza del totale delle entrate non interamente utilizzate per il finanziamento delle funzioni normali ai sensi dell' articolo 22; 2) assegnazioni statali effettuate in base all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 comprese quelle previste da leggi speciali e in queste fatte confluire ai sensi dell' articolo 2 lettera c) della legge 10 maggio 1976 n. 356 espressamente destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo; 3) assegnazioni statali espressamente destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo; 4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni non assimilabili a funzioni normali proprie della Regione; 5) contributi speciali per provvedere a scopi determinati ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281; 6) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 58 59 e 102 nella misura in cui esso e' imputabile alla eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell' esercizio cui l' avanzo si riferisce; 7) ricorso al credito ai sensi dell' articolo 54.

ARTICOLO 24

Classificazione delle entrate

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: - Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281; - Titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione; - Titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti o aziende regionali; - Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti; - Titolo V: entrate derivanti da mutui prestati o altre operazioni creditizie; - Titolo VI: entrate per contabilita' speciali. Nell' ambito dei rispettivi titoli le entrate sono ripartite nelle seguenti categorie: TITOLO I Categoria I - Tributi propri: Imposte; Categoria II - Tributi propri: Tasse; Categoria III - Entrate derivanti da compartecipazione di tributi erariali. TITOLO II Categoria IV - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie; Categoria V - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie con destinazione specifica; Categoria VI - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate. TITOLO III Categoria VII - Contributi e concorsi da parte di privati e di enti diversi; Categoria VIII - Proventi di servizi pubblici; Categoria IX - Proventi di beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi; Categoria X - Proventi di natura varia; Categoria XI - Interessi attivi; Categoria XII - Recuperi rimborsi e concorsi; Categoria XIII - Partite che si compensano con la spesa. TITOLO IV Categoria XIV - Alienazione di beni; Categoria XV - Trasferimenti di capitali;

Categoria XVI - Riscossione di crediti; Categoria XVII - Ammortamento di beni patrimoniali. TITOLO V Categoria XVIII - Mutui e prestiti; Categoria XIX - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine. TITOLO VI Categoria XX - Partite di giro; Categoria XXI - Contabilita' speciali. Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unita' elementare di classificazione delle entrate. Il bilancio contiene per l'entrata un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

ARTICOLO 25

Classificazione delle spese

Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'attivita' della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale. Al fine di cui al comma precedente le spese sono distinte a seconda che si riferiscano a: - spese correnti; - spese di investimento; - rimborso di capitali prestati e anticipazioni; - contabilita' speciali; e devono avere riferimento a classi che attengano: - all'adempimento delle funzioni normali della Regione; - al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo. La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisioni anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale fermo restando quanto disposto all'articolo 26. Ai fini dei prospetti di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 32 le spese regionali sono altresì riferite alle sezioni secondo l'analisi funzionale e alle categorie secondo l'analisi economica in conformita' alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

ARTICOLO 26

Natura e contenuto del capitolo di spesa

Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa. Nel medesimo capitolo non possono comunque essere incluse: 1) spese correnti spese d'investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti; 2) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo; 3) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato; 4) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese; 5) spese relative ad obbligazioni su limiti di impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio e spese relative ad obbligazioni che si prevede di assumere su nuovi limiti di impegno ancorché autorizzati per le stesse finalita'; 6) spese relative agli oneri inerenti ai mutui in corso di ammortamento e spese relative al mutuo da contrarre nell'esercizio in corso di cui all'articolo 54.

ARTICOLO 27

Denominazione dei capitoli di spesa

La denominazione di ciascun capitolo deve essere formulata in modo che risultino chiaramente e analiticamente il settore gli oggetti e le finalita' della spesa. La numerazione progressiva dei capitoli può essere discontinua in relazione alle esigenze di codificazione.

ARTICOLO 28

Fondi globali per i provvedimenti legislativi in corso

Nel bilancio annuale della Regione sono iscritti uno o piu' fondi globali destinati alla copertura totale o parziale degli oneri derivanti in termini di competenza e in termini di cassa da provvedimenti legislativi perfezionati dopo l' entrata in vigore della legge di bilancio. I fondi globali devono essere iscritti in appositi capitoli distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l' adempimento delle funzioni normali o di spese per ulteriori programmi di sviluppo ovvero al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

ARTICOLO 29

Determinazione dell' ammontare dei fondi globali

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalle leggi che nel corso dell' esercizio di competenza verranno adottate in conformita' al bilancio pluriennale. In appositi elenchi allegati al bilancio separatamente per ciascun fondo globale sono specificati i disegni di legge da finanziarsi con i fondi stessi e i relativi oneri.

ARTICOLO 30

Utilizzazione dei fondi globali

Le leggi di spesa utilizzano i fondi globali mediante il prelievo di somme che possono essere destinate sia all' aumento degli stanziamenti di capitoli gia' esistenti sia all' iscrizione di nuovi capitoli. Detti fondi non possono essere utilizzati per l' imputazione diretta di spese. Le quote dei fondi globali che non risultano utilizzate al termine dell' esercizio costituiscono economia di spesa.

ARTICOLO 31

Proroga della validita' dei fondi globali

Le quote dei fondi di cui al secondo comma dell' articolo precedente possono essere utilizzate per la copertura di leggi di spesa adottate dal Consiglio regionale oltre il termine di cui all' articolo 41 o dell' esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio nel quale sono iscritte dette quote purché i relativi disegni di legge siano compresi negli elenchi previsti dall' articolo 29 siano stati presentati al Consiglio regionale entro la fine dell' esercizio finanziario e siano comunque approvati non oltre il termine stabilito dall' articolo 72 dello Statuto per la presentazione del rendiconto generale. Gli stanziamenti dei fondi globali che vengono utilizzati restano assegnati al bilancio di competenza nel quale essi furono iscritti mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono iscritti nel bilancio dell' esercizio nel corso del quale entrano in vigore i relativi provvedimenti legislativi. In riferimento a tali nuove o maggiori spese nel bilancio deve essere effettuata una annotazione ai relativi capitoli dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell' esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' articolo 19.

ARTICOLO 32

Riepiloghi prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale

Al bilancio di previsione sono allegati: 1) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente suddivisi i totali delle entrate e delle spese; 2) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate distinte per capitoli derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell' articolo 118 secondo comma della Costituzione con l' indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto e le spese distinte anch' esse per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore in ciascun bilancio al totale delle rispettive entrate di competenza salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell' art. 52; 3) un prospetto il quale espone distintamente per capitoli da un lato gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l' adempimento delle funzioni normali della Regione e dall' altro lato gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l' attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito; 4) un prospetto in cui le spese sono classificate in suddivisioni sezioni e categorie secondo quanto disposto al quarto comma dell' articolo 25; 5) un riassunto delle spese per le suddivisioni di cui al terzo comma dell' articolo 25; 6) l' elenco delle spese obbligatorie di cui all' articolo 42; 7) l' elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell' articolo 29; 8) l' elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell' articolo 57 con specificazione sintetica della legge autorizzativa dei beneficiari del capitale garantito della durata e della fonte dell' obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa; 9) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell' esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio elaborato ai sensi dell' articolo 58.

ARTICOLO 33

Relazione illustrativa e documenti allegati al bilancio annuale

Al bilancio di previsione sono allegati: a) la relazione illustrativa di cui all' articolo 71 lettera c) dello Statuto; b) i bilanci ed il preventivo di cassa degli enti o aziende consortili a partecipazione regionale presentati ai sensi dell' articolo 62; c) la relazione previsionale e programmatica delle societa' a partecipazione regionale presentata ai sensi dell' articolo 63; d) un preventivo delle spese degli enti locali relative all' esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione; e) una situazione finanziaria desunta dai bilanci degli enti locali in vista del coordinamento della spesa pubblica della Regione. Con apposito atto deliberativo il Consiglio regionale puo' formulare rilievi in merito ai singoli allegati al bilancio di cui al presente articolo.

ARTICOLO 34

Esercizio provvisorio

Qualora entro il primo gennaio il bilancio relativo al nuovo anno finanziario non sia stato approvato dal Consiglio regionale e' autorizzato con legge regionale l' esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta.

ARTICOLO 35

Limitazioni della spesa durante l' esercizio provvisorio

Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di gestione provvisoria del bilancio o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. La legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio puo' peraltro stabilire che singoli capitoli di spesa non obbligatoria possano essere ai fini dell'impegno e del pagamento non utilizzati o utilizzati per quote inferiori a quella prevista dal comma precedente. Qualora il progetto di bilancio sia stato discusso dal Consiglio regionale e non ritenuto idoneo ad essere gestito in via provvisoria e' autorizzata la gestione delle sole spese obbligatorie di cui all'articolo 42 per un periodo non superiore a quattro mesi.

ARTICOLO 36

Esercizio provvisorio in pendenza di approvazione governativa

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro la fine dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione e' autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127 e' autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa. Nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio e' autorizzata la gestione provvisoria limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Quando l'autorizzazione di cui al primo o al secondo comma del presente articolo riguarda la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio restano comunque operanti gli eventuali maggiori limiti di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 35.

ARTICOLO 37

Attivita' legislativa durante l'esercizio provvisorio

In regime di esercizio provvisorio non possono essere apportate variazioni al progetto di bilancio posto a base dell'esercizio provvisorio stesso. Le leggi di spesa approvate in regime di esercizio provvisorio che prevedono oneri a carico della competenza dell'esercizio in corso rinviano la loro copertura finanziaria alla legge di approvazione del bilancio se questo non e' stato ancora approvato dal Consiglio regionale ovvero ad una successiva legge di variazione al bilancio stesso nel caso in cui esso sia gia' stato approvato dal Consiglio regionale ma non sia ancora divenuto operante.

ARTICOLO 38

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio su proposta della Giunta presentata al Consiglio entro il 30 maggio. Con la legge di assestamento si

provvede: a) all' aggiornamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce ai sensi degli articoli 45 46 e 47; b) alla determinazione e all' inserimento dell' eventuale saldo finanziario provvisorio al termine dell' esercizio precedente; c) ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione nonche' di impegno e pagamento le previsioni iniziali di competenza e di cassa. Con la legge di assestamento del bilancio si possono altresì introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso. Restano fermi i vincoli relativi all' equilibrio del bilancio di cui agli articoli 19 e 20. Alla legge di assestamento del bilancio va allegata la dimostrazione del saldo finanziario provvisorio di cui alla lettera b) secondo comma; inoltre devono essere modificati ove occorra i documenti di cui all' articolo 32.

ARTICOLO 39

Leggi di variazioni al bilancio

Salvo quanto previsto all' articolo 40 le variazioni al bilancio compresi gli storni da capitolo a capitolo sia per le previsioni di competenza sia per le previsioni di cassa sono disposte con legge regionale. Le leggi regionali che pongono a carico del bilancio in corso nuove o maggiori spese autorizzano la corrispondente variazione al bilancio stesso. Devono essere variati ove occorra gli elenchi di cui al n. 7 dell' articolo 32.

ARTICOLO 40

Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo

Il Consiglio regionale provvede con deliberazione al prelevamento dal fondo di riserva istituito per le spese di cassa ai sensi dell' articolo 44. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal fondo di riserva per spese impreviste ai sensi degli articoli 42 e 43. La legge di approvazione del bilancio puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell' esercizio mediante provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta per l' istituzione di nuovi capitoli o l' aumento di stanziamenti già esistenti negli stati di previsione dell' entrata e della spesa in relazione ad assegnazioni dello Stato la cui destinazione e' tassativamente regolata da leggi statali o regionali. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 41

Variazioni al bilancio dopo il 30 novembre

Nessuna variazione al bilancio salvo quella prevista al terzo comma dell' articolo 40 puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell' anno cui il bilancio stesso si riferisce.

ARTICOLO 42

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nel bilancio annuale e' iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese obbligatorie specificate nell' elenco di cui al punto 6 dell' articolo 32 e per provvedere ove occorra alle corrispondenti esigenze di cassa. Vanno comunque considerate spese

obbligatorie quelle riguardanti: a) gli oneri del personale; b) gli oneri per gli ammortamenti dei mutui e prestiti; c) gli oneri relativi a residui passivi dichiarati perenti e reclamati dai creditori ai sensi dell' articolo 51.

ARTICOLO 43

Fondo di riserva per spese impreviste

Nel bilancio annuale e' iscritto un fondo di riserva per spese impreviste. I prelevamenti da detto fondo sia per la competenza sia per le corrispondenti esigenze di cassa sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale esclusivamente per spese che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all' atto della presentazione o della discussione del bilancio; b) che abbiano carattere di assoluta necessita' e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio; c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Le deliberazioni della Giunta debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida.

ARTICOLO 44

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell' esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa e' disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo. L' ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e' determinato dalla legge di bilancio e dalle leggi di variazioni allo stesso entro il limite massimo di un dodicesimo dell' ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalle leggi medesime.

ARTICOLO 45

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse e versate entro il termine dell' esercizio. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

ARTICOLO 46

Residui passivi

Le somme impegnate entro il 31 dicembre a norma dell' articolo 79 e non pagate entro il termine dell' esercizio suppletivo costituiscono residui passivi.

ARTICOLO 47

Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa

La conservazione dei residui passivi e' consentita per non piu' di due esercizi successivi a quello in cui l' impegno si e' perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili salvo quanto stabilito all' articolo 51. L' eliminazione dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincoli di destinazione ai sensi di legge comporta previa adozione dei necessari provvedimenti la correlativa reiscrizione delle stesse somme alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalita'.

ARTICOLO 48

Trasferimento dei residui a nuovo bilancio e capitoli aggiunti

I residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura dell' esercizio sono trasferiti ai capitoli corrispondenti del bilancio annuale dell' esercizio successivo in sede separata dalla competenza del medesimo. Nel caso in cui non esistano capitoli corrispondenti nel nuovo bilancio si provvede alla istituzione di capitoli aggiunti.

ARTICOLO 49

Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazioni dei residui.

Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa. Inoltre nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi da cui provengono. In nessun caso si puo' iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell' entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

ARTICOLO 50

Effettuazione di spese in conto residui prima dell' approvazione del rendiconto generale

Dopo il primo gennaio possono effettuarsi anche prima della approvazione del rendiconto generale dell' esercizio precedente impegni e pagamenti sui residui derivanti dalla competenza dell' esercizio predetto anche se in via provvisoria registrandone l' importo nell' esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui.

ARTICOLO 51

Stanziamento a fronte di residui passivi dichiarati perenti

In corrispondenza della perenzione dei residui passivi di cui all' articolo 47 e' iscritto nel bilancio un apposito capitolo di spesa sul quale e' consentito con deliberazione della Giunta il pagamento di somme richieste dai creditori.

ARTICOLO 52

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni salvo i seguenti casi: a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell' articolo 118 secondo comma della Costituzione; b) assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di cui al comma precedente la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato ferme nel caso di delega le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni. La Regione ha altresì facoltà qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma precedente di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

ARTICOLO 53

Utilizzazione nell' esercizio successivo dei fondi statali

La Regione può attribuire la spesa dei fondi statali di cui al primo comma dell' articolo 52 alla competenza dell' esercizio immediatamente successivo allorché in relazione all' epoca in cui avviene l' assegnazione non sia possibile far luogo all' impegno a norma dell' articolo 79 entro il termine dell' esercizio nel corso del quale ha luogo l' assegnazione stessa. Nel caso previsto dal comma precedente l' acquisizione dei fondi statali resta ferma alla competenza dell' esercizio per il quale furono assegnati mentre l' imputazione delle relative spese viene trasferita alla competenza dell' esercizio successivo. Le spese di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da una annotazione ai relativi capitoli dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con fondi statali assegnati sulla competenza dell' esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale saldo finanziario negativo di cui all' articolo 19.

ARTICOLO 54

Mutui e prestiti

La contrazione di mutui o prestiti è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con quelle di variazione dello stesso a copertura dell' eventuale saldo finanziario negativo fra le spese per gli ulteriori programmi di sviluppo di cui si autorizza l' impegno e le entrate di altra natura che si prevedono di accertare a fronte di tali spese nel corso dell' esercizio cui si riferisce il bilancio. La contrazione di nuovi mutui o prestiti può essere autorizzata nei limiti in cui l' importo delle relative annualità di ammortamento aggiunte a quelle dei mutui già contratti e a quelle dei mutui già autorizzati e ancora da contrarre non eccede il venti per cento dell' ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte al titolo primo a norma dell' articolo 24 sempreché gli oneri futuri di ammortamento siano contenuti nell' ambito delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell' esercizio dei due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono. Le leggi di approvazione del bilancio o di variazione allo stesso che autorizzano la stipulazione di mutui passivi o prestiti ne fissano anche il tasso massimo di interesse effettivo e la durata minima del periodo di ammortamento nonché la copertura dei relativi oneri di ammortamento.

ARTICOLO 55

Validita' dell' autorizzazione alla stipulazione di mutui e prestiti

L' autorizzazione alla contrazione di mutui o di prestiti connessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell' esercizio cui il bilancio si riferisce. Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell' esercizio se non rimosse vengono iscritte tra i residui attivi. Le somme iscritte nello stato di previsione dell' entrata in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro il termine dell' esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

ARTICOLO 56

Stipulazione di mutui e prestiti

Alla contrazione dei mutui autorizzati provvede con apposita deliberazione la Giunta in relazione alle effettive esigenze di cassa dandone comunicazione al Consiglio regionale. Nel deliberare le singole operazioni la Giunta determina nei limiti fissati dalla legge di autorizzazione il tasso effettivo la durata l' ammontare degli altri oneri ed ogni altra eventuale condizione accessoria del mutuo. A garanzia dell' ammortamento dei mutui contratti dalla Regione ai sensi degli articoli 54 e 55 la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell' istituto mutuante dando mandato al tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie comprese nel Titolo primo a norma dell' articolo 24 con precedenza su ogni altro pagamento.

ARTICOLO 57

Garanzie prestate dalla Regione

La Regione puo' concedere mediante legge garanzie fidejussorie principali o sussidiarie a favore di enti e altri soggetti. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari il capitale garantito la durata l' obbligazione specifica o generica per la quale e' stata concessa nonche' la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

ARTICOLO 58

Saldo finanziario presunto

Ai fini di cui all' articolo 15 terzo comma in sede di formazione del bilancio di previsione di ciascun anno si determina il saldo finanziario presunto dell' esercizio in corso attraverso la valutazione rispetto alle previsioni di competenza dei presunti maggiori o minori accertamenti di entrata e dei presunti minori o maggiori impegni di spesa al 31 dicembre dell' esercizio in corso nonche' attraverso la valutazione dell' ammontare presunto dei residui alla stessa data. I dati di cui al precedente comma sono contenuti nel prospetto previsto dall' articolo 32 punto 9.

ARTICOLO 59

Saldo finanziario provvisorio

Scaduto il termine del 31 gennaio di cui al secondo comma dell' articolo 12 in sede di chiusura dei conti si determina in via provvisoria il saldo finanziario dell' esercizio precedente sulla base dei risultati della

chiusura dell' esercizio medesimo in vista del suo inserimento nel bilancio dell' esercizio in corso in occasione dell' assestamento del bilancio previsto all' articolo 38.

ARTICOLO 60

Trasferimenti alla competenza di altri esercizi

Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese di cui la Regione venga a conoscenza sulla base degli elementi indicati agli articoli 16 e 17 quando gli esercizi alla cui competenza dette entrate o spese si riferiscono sono ormai chiusi rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell' esercizio in corso. Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese relative all' esercizio in corso o ad esercizi passati di cui la Regione venga a conoscenza in un periodo dell' anno in cui non e' piu' possibile apportare variazioni al bilancio rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell' esercizio successivo. Nei casi di cui ai commi precedenti le entrate e le spese vanno comunque registrate in appositi e distinti capitoli di bilancio.

ARTICOLO 61

Bilanci degli enti aziende ed organismi dipendenti dalla Regione

Gli enti aziende ed organismi dipendenti dalla Regione in qualunque forma costituiti devono formulare i propri bilanci in termini di competenza ed in termini di cassa e ripartire le spese in conformita' alla classificazione adottata per il bilancio regionale ai sensi dell' articolo 25 della presente legge. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori di tali bilanci. I bilanci di cui al primo comma sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno per la presentazione al Consiglio al fine della loro approvazione contestuale a quella del bilancio della Regione e sono successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 62

Bilanci degli enti ed aziende consortili a partecipazione regionale

Anche ai fini di cui all' articolo 33 gli enti e le aziende consortili a partecipazione regionale debbono presentare alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno il proprio bilancio di competenza e qualora quest' ultimo non sia anche redatto in termini di cassa un preventivo di cassa.

ARTICOLO 63

Societa' a partecipazione regionale

Anche ai fini dell' articolo 33 ogni societa' a partecipazione regionale presenta entro il 15 settembre di ciascun anno alla Giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attivita'.

ARTICOLO 64

Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate

I fondi assegnati agli enti locali per gli interventi derivanti dalla delega di funzioni amministrative devono essere integralmente utilizzati per gli scopi previsti dalle singole leggi di delega e secondo le modalità in esse contenute. Detti fondi devono essere iscritti nei bilanci degli enti locali in entrata fra le entrate extratributarie e in uscita nei titoli corrispondenti alle classificazioni di spesa del bilancio regionale e con le denominazioni dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio stesso. Le eventuali integrazioni di spesa previste dagli enti locali devono essere iscritte in capitoli separati.

ARTICOLO 65

Procedure per la formazione del bilancio pluriennale del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale

I funzionari regionali da individuarsi con la legge sull'ordinamento degli uffici predispongono entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione o l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per la spesa le occorrenze da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto di cui all'articolo 58. Analoghe proposte devono essere formulate entro il 30 aprile di ciascun anno ai fini della predisposizione della legge di assestamento del bilancio. I funzionari regionali forniscono altresì entro il 30 aprile di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.

Titolo III

GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO RENDICONTO GENERALE

ARTICOLO 66

Stadi dell'entrata

Le entrate previste in bilancio passano attraverso i seguenti stadi: a) accertamento; b) riscossione; c) versamento. I tre stadi possono essere in taluni casi simultanei.

ARTICOLO 67

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità come competenza dell'esercizio l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

ARTICOLO 68

Accertamento delle entrate tributarie

Le entrate tributarie da eseguire mediante ruoli sono accertate in base ai ruoli stessi. Le altre imposte e tasse sono accertate sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici ovvero della comunicazione di accredito. L'accertamento di tali entrate è disposto anche in eccedenza alle previsioni

di bilancio.

ARTICOLO 69

Accertamento di entrate derivanti dal bilancio dello Stato e da tributi erariali devoluti alla Regione
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l' accertamento e' disposto in forza di leggi di deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e di altri provvedimenti di assegnazione di fondi anche in eccedenza agli stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 70

Accertamento delle entrate derivanti da alienazioni trasformazioni patrimoniali e prestiti
Le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali trasferimenti di capitale e rimborso di crediti sono accertate di norma sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l' ammontare anche in eccedenza alle previsioni di bilancio. Le entrate derivanti da mutui prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate esclusivamente sulla base del relativo contratto stipulato con l' ente mutuante.

ARTICOLO 71

Accertamento di entrate compensative e contabilita' speciali
Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle comprese nelle contabilita' speciali sono accertate in corrispondenza alla assunzione dell' impegno di spesa.

ARTICOLO 72

Norme per i depositi presso la Tesoreria centrale dello Stato
La Regione puo' autorizzare la apertura dei conti correnti fruttiferi ed infruttiferi ad essa intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato ove richiesta dalle autorita' centrali per il deposito di fondi attribuiti alla Regione stessa in base a leggi statali. Le entrate regionali versate su detti conti correnti sono accertate all' atto della comunicazione delle quietanze di entrata eseguite a cura del Ministero del Tesoro. Le somme prelevate da detti depositi e versate alla tesoreria regionale sono incassate con imputazione ai competenti capitoli di entrata. In mancanza di specifica indicazione dell' oggetto delle somme prelevate dal deposito e versate nella tesoreria regionale la distribuzione nei capitoli di entrata e' stabilita dalla ragioneria.

ARTICOLO 73

Registrazione provvisoria di entrate non ancora previste in bilancio
Le entrate di pertinenza della Regione versate sui conti correnti di cui all' articolo 72 e non previste in bilancio nell' attesa che a quest' ultimo vengano apportate le necessarie variazioni sono registrate allorché vengano incassate in appositi capitoli delle partite di giro previsti dall' articolo 77.

ARTICOLO 74

Riscossione ed incasso delle entrate

La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della tesoreria regionale e dei dipendenti regionali designati da appositi provvedimenti nei modi e con le forme in essi prescritti contro rilascio di regolare quietanza e con l' onere della resa del conto. La riscossione delle entrate e' fatta per conto della Regione sotto la personale responsabilita' di chi la esegue e con l' obbligo del versamento in tesoreria. Nessun titolo di credito verso la Regione puo' essere ricevuto in pagamento dei debiti verso la stessa. La riscossione delle entrate eseguita direttamente dalla tesoreria ed il versamento degli agenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale da uno dei componenti della Giunta delegati dal Presidente e controfirmati dal funzionario responsabile dei servizi finanziari o da chi lo sostituisce. Gli ordinativi di incasso distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni: a) l' esercizio cui si riferisce la entrata; b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio; c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata l' entrata la previsione originale e variata gli incassi gia' disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa; d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento; e) la causa del versamento; f) la somma da incassare scritta in lettere ed in cifre; g) la data di emissione.

ARTICOLO 75

Limitazioni della riscossione delle entrate

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 gennaio successivo all' esercizio cui sono imputati e giacenti presso la tesoreria non debbono essere piu' riscossi e sono restituiti entro il 10 febbraio. Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati. Per le entrate rimaste in sospeso si provvede all' emissione di altri ordinativi di incasso nell' esercizio corrente con imputazione al conto dei residui.

ARTICOLO 76

Versamento delle entrate

Coloro che riscuotono somme per conto della Regione sono tenuti al versamento alla tesoreria regionale nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore. La tesoreria e' tenuta all' incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio o siano iscritte in difetto od anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto ai servizi finanziari.

ARTICOLO 77

Girofondi delle somme rimosse senza stanziamenti di bilancio e provvisoriamente imputate in conto sospeso

Nel bilancio di previsione annuale sono istituiti un capitolo nello stato di previsione della entrata riguardante le introduzioni in conto sospeso al fine di consentire la provvisoria allocazione degli incassi di somme da parte della tesoreria per le quali non esistono stanziamenti di bilancio ed un corrispondente capitolo nello stato di previsione della spesa riguardante le estrazioni delle somme come sopra introitate per consentire dopo che saranno state adottate le necessarie variazioni di bilancio la definitiva

attribuzione al competente capitolo di entrata mediante apposito mandato di pagamento a favore della tesoreria commutabile in quietanza di entrata. In tale caso l'estinzione del mandato ed il rilascio della quietanza di entrata debbono essere effettuati con la stessa data. Ove non sia stato possibile entro la chiusura dell'esercizio disporre la variazione suddetta e l'attribuzione dell'incasso al competente capitolo d'entrata si provvede nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 78

Stadi della spesa

Le spese previste nel bilancio passano attraverso i seguenti stadi: a) impegno; b) liquidazione; c) ordinazione e pagamento. I tre stadi possono essere in alcuni casi simultanei.

ARTICOLO 79

Impegni di spesa

Gli organi regionali competenti ai sensi dello Statuto e della legge assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ovvero assunte per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Per le spese in conto capitale o di investimento da erogarsi in annualità il primo di ciascun stanziamento iscritto nel bilancio annuale costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare su ciascun stanziamento di bilancio degli esercizi successivi. Per le spese riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento di analoga natura già di massima autorizzate la registrazione degli impegni può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

ARTICOLO 80

Registrazione degli impegni

Tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio della Regione debbono essere comunicate ai servizi finanziari per la registrazione del relativo impegno a cura degli uffici preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio. Prima di eseguire la registrazione i servizi finanziari verificano la legalità della spesa la giusta imputazione al bilancio nonché l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo. Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi regionali competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione o in caso di annullamento dei provvedimenti stessi ne deve essere immediatamente data comunicazione ai servizi finanziari per la cancellazione della registrazione.

ARTICOLO 81

Divieto di assumere impegni dopo la chiusura dell' esercizio

Dopo il 31 dicembre chiuso l' esercizio finanziario non possono essere assunti impegni salvo quanto disposto dall' articolo 82.

ARTICOLO 82

Impegni su leggi promulgate a fine esercizio o ad esercizio scaduto

Quando la legge approvata dal Consiglio nel termine di cui all' articolo 41 entra in vigore dopo il 10 dicembre ovvero nell' anno successivo le spese di parte corrente possono comunque essere impegnate entro e non oltre il ventesimo giorno da quella della entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 83

Liquidazione delle spese

La liquidazione comporta l' identificazione del creditore la determinazione dell' ammontare esatto del debito scaduto ed e' disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari il ricevimento il collaudo e l' iscrizione in inventario dei beni stessi. Alla liquidazione delle spese provvede il Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 84

Delega alla liquidazione di spese

Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare per la liquidazione di spese singoli componenti della Giunta stessa o singoli funzionari regionali stabilendo se del caso opportune direttive.

ARTICOLO 85

Trasmissione dei provvedimenti di liquidazione ai servizi finanziari per disporre l' emissione dei titoli di spesa

Gli uffici ai quali e' affidata la gestione dei relativi capitoli di bilancio trasmettono ai servizi finanziari i provvedimenti di liquidazione corredati dalla necessaria documentazione. Verificata la regolarita' della liquidazione e della documentazione e la disponibilita' dei fondi sia di competenza che di cassa sul corrispondente capitolo i servizi finanziari provvedono all' emissione del titolo di pagamento della spesa. Qualora per qualsiasi motivo di irregolarita' i servizi finanziari non ritengano di poter dar corso al pagamento restituiscono i provvedimenti comunicandone le ragioni.

ARTICOLO 86

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti individuali o collettivi a favore dei creditori tratti sulla tesoreria regionale. Nei

casi e con le modalita' previste all' articolo 91 e' altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione. I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono firmati dal Presidente della Giunta o da uno dei componenti della Giunta stessa delegato dal Presidente e controfirmati dal funzionario responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce. I mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui hanno un numero d' ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni: a) l' esercizio cui si riferisce la spesa; b) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio; c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa lo stanziamento originale e variato i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa; d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza; e) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge; f) l' oggetto della spesa; g) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre; h) l' indicazione dei documenti giustificativi annessi; i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti; l) la data dell' emissione.

ARTICOLO 87

Limitazione per l' emissione dei titoli di spesa

Dopo il 31 dicembre di ogni anno non si possono più emettere mandati di pagamento collettivi relativi a spese dell' esercizio scaduto ad eccezione di quelli riferiti al pagamento di stipendi e assegni al personale. Dopo il 20 gennaio successivo non si possono più emettere mandati di pagamento individuali relativi a spese dell' esercizio scaduto ad eccezione di casi urgenti per i quali esista la certezza della estinzione entro il mese.

ARTICOLO 88

Estinzione dei titoli di pagamento

La tesoreria regionale estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformita' alle altre disposizioni di legge. Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle norme regionali circa l' erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge. La tesoreria e' tenuta al pagamento anche in mancanza del relativo mandato delle spese obbligatorie indilazionabili e scadute riguardanti imposte quote di ammortamento mutui e le altre somme per le quali sia prevista l' anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente ai servizi finanziari l' emissione del relativo mandato.

ARTICOLO 89

Commutazione d' ufficio dei titoli di spesa per agevolarne la riscossione

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all' esercizio in cui sono stati emessi considerati di riscossione certa sono commutati di ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della persona del creditore. I titoli di spesa di cui al precedente comma muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale della Regione.

ARTICOLO 90

Limitazioni del pagamento dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all' esercizio in cui sono stati emessi per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all' articolo precedente debbono essere restituiti entro il 10 febbraio dalla tesoreria. I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata. Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede all' emissione di altri mandati nell' esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui sempreché non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

ARTICOLO 91

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi la Giunta regionale allorché ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio può far ricorso mediante provvedimento motivato all' anticipazione di fondi a favore di un dipendente regionale che assume pertanto la figura di funzionario delegato perché provveda al pagamento delle spese medesime con l' obbligo della resa del conto.

ARTICOLO 92

Servizio di economato

È istituito un servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che per loro natura debbono farsi in economia o quando ricorrono speciali circostanze che ne richiedano l' esecuzione immediata. Tale servizio è disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti della resa del conto e della sua approvazione da parte della Giunta regionale. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 93

Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l' espletamento del servizio di economato

I fondi occorrenti ai funzionari delegati ed ai dipendenti di cui all' articolo precedente per l' espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari assuntori del servizio di tesoreria. I mandati di anticipazione sono emessi con imputazione ad apposito capitolo di spese delle partite di giro. Sui fondi depositati in tali conti correnti debbono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per eccedenze attive di tesoreria. Gli interessi maturati su detti conti debbono essere versati annualmente alla tesoreria.

ARTICOLO 94

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente o a scadenze diverse fissate nell'atto amministrativo di delega e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario. Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando per qualsiasi ragione il funzionario delegato lasci l'incarico. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in dieci giorni dai termini di cui al primo comma o dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione dall'incarico ai sensi del comma precedente. I competenti organi regionali effettuati i riscontri e verifiche necessari trasmettono il rendiconto alla Giunta regionale la quale con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate ed autorizzando il rimborso con imputazione agli appositi capitoli di bilancio. L'anticipazione ricevuta ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente è restituita con imputazione ad uno specifico capitolo di entrata delle partite di giro. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 95

Controllo economico - finanziario

I funzionari regionali individuati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici sono tenuti a seguire la gestione dei capitoli di bilancio pertinenti le unità operative e a verificarne periodicamente la rispondenza agli scopi perseguiti dalle leggi regionali nonché al bilancio pluriennale e ai programmi generali e settoriali. In conseguenza i predetti funzionari avvanzeranno le opportune osservazioni e rilievi ai componenti della Giunta preposti alle unità operative ed al componente preposto ai servizi finanziari. I servizi finanziari sono tenuti a redigere trimestralmente una relazione sullo stato della gestione del bilancio con riferimento anche alla attuazione delle leggi regionali del bilancio pluriennale e dei programmi regionali. Nella relazione possono essere contenute proposte motivate di provvedimenti.

ARTICOLO 96

Beni della Regione

I beni della Regione sono descritti nell'inventario e nelle relative scritture patrimoniali.

ARTICOLO 97

Amministrazione del patrimonio regionale

Le norme per l'amministrazione del patrimonio regionale sono stabilite con apposita legge regionale. Sino all'entrata in vigore di detta legge si osservano le norme statali salvo quanto stabilito in materia dalla presente legge. I beni patrimoniali indisponibili che per loro natura non possono essere sottratti alla loro destinazione e che sono impiegati come mezzo di un pubblico servizio gestito in modo esclusivo da comuni province comunità montane e loro consorzi possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile di tali enti con provvedimento del Consiglio regionale. Qualora i beni immobili patrimoniali della Regione siano dati in locazione o in affitto ad enti o associazioni per scopi di carattere sociale il corrispettivo non può essere inferiore al carico delle imposte sostenute dalla Regione per ciascun bene; i contratti di locazione o di affitto non possono avere durata superiore ad un anno.

ARTICOLO 98

Rilevazione della consistenza dei beni immobili patrimoniali

Gli aumenti le diminuzioni le trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere rilevati nell' inventario e nelle relative scritture patrimoniali. Ciascun bene inoltre e' descritto in apposita scheda di rilevazione con l' indicazione dei dati catastali del valore fondiario approssimativo e di tutti gli altri dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e delle eventuali servitu' e pesi di cui e' gravato.

ARTICOLO 99

Rilevazione della consistenza dei beni mobili patrimoniali

I beni mobili sono iscritti nell' inventario distintamente per categorie di appartenenza sulla base della loro natura. Ad essi dovra' essere assegnato un numero d' ordine progressivo per categoria ed attribuito il valore in base al prezzo di acquisto o di stima.

ARTICOLO 100

Consegnatari e responsabilita'

Tutti i beni mobili a qualunque categoria appartengano debbono essere dati in consegna a dipendenti regionali che assumono a questi fini la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza. Non dovranno essere inventariati ma semplicemente tenuti in evidenza in appositi registri i materiali posti in opera gli oggetti fragili e le materie di facile consumo.

ARTICOLO 101

Attribuzioni del consegnatario

Ogni consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantita' ed i valori nonche' le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tale effetto egli deve tenere l' inventario il libro giornale le note di variazione i buoni di carico e scarico. La diminuzione la perdita e l' alienazione a qualsiasi titolo degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 102

Rendiconto generale

I risultati della gestione finanziaria e patrimoniale della Regione sono dimostrati nel rendiconto generale. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio relativo alla gestione delle attivita' e passivita' patrimoniali. Il conto finanziario ed il conto generale del patrimonio sono preceduti da distinte relazioni. La relazione allegata al conto finanziario si propone di illustrare i dati consuntivi esposti nel conto stesso ponendo in evidenza il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate i costi sostenuti ed i risultati

conseguiti per ciascun servizio piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma economico regionale. La relazione al conto generale del patrimonio ha lo scopo di illustrare le variazioni che si sono verificate nel patrimonio della Regione in conseguenza dell' esercizio del bilancio e di altre eventuali cause da esso dipendenti. L' illustrazione comprende tutta la dinamica patrimoniale dalle sue componenti iniziali alle sue risultanze finali.

ARTICOLO 103

Conto finanziario

Il conto finanziario espone nell' ordine per ciascun capitolo di entrata del bilancio: 1) l' ammontare dei residui attivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce; 2) le previsioni finali di competenza; 3) le previsioni finali di cassa; 4) gli stanziamenti di cassa riportati dall' esercizio precedente; 5) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui; 6) l' ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate in conto competenza; 7) l' ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell' esercizio; 8) l' ammontare delle entrate accertate nell' esercizio; 9) l' eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza; 10) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa; 11) l' ammontare dei residui attivi accertati all' inizio dell' esercizio ed eliminati nel corso dell' esercizio nonche' dei residui attivi riprodotti nel corso dell' esercizio; 12) l' ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell' esercizio in base alle cancellazioni o riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio; 13) l' ammontare dei residui attivi formati nel corso dell' esercizio; 14) l' ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell' esercizio. Il conto finanziario espone nell' ordine per ciascun capitolo di spesa del bilancio: 1) l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce; 2) le previsioni finali di competenza; 3) le previsioni finali di cassa; 4) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui; 5) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza; 6) l' ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell' esercizio; 7) l' ammontare degli impegni assunti nell' esercizio; 8) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di competenza; 9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa; 10) l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio dell' esercizio ed eliminati nel corso dell' esercizio medesimo nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell' esercizio; 11) l' ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell' esercizio in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio; 12) l' ammontare dei residui passivi formati nel corso dell' esercizio; 13) l' ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell' esercizio.

ARTICOLO 104

Conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale distintamente per: a) le attivita' e passivita' finanziarie; b) i beni mobili ed immobili; c) ogni altra attivita' e passivita' nonche' le poste rettificative. Il conto generale del patrimonio contiene inoltre: - la dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio; - il conto generale delle rendite delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

ARTICOLO 105

Elenchi allegati al rendiconto generale

Al conto finanziario e' allegato l' elenco dei residui attivi e passivi con l' indicazione per ogni esercizio di provenienza del numero del capitolo e dell' importo di ciascun residuo accertato alla chiusura dell' esercizio esposti in relazione ai corrispondenti capitoli del bilancio cui si riferisce il conto. Al conto generale del patrimonio sono allegati: a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare con l' indicazione delle rispettive destinazioni del reddito eventualmente prodotto e la loro consistenza all' inizio e al termine dell' esercizio; b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni mobili nella consistenza all' inizio e al termine dell' esercizio; c) un elenco descrittivo dei titoli di credito e delle altre attivita' nella consistenza all' inizio e al termine dell' esercizio; d) un elenco descrittivo dei mutui passivi ed altre passivita' nella consistenza all' inizio e al termine dell' esercizio.

ARTICOLO 106

Documenti allegati al rendiconto generale

Al rendiconto generale sono allegati a titolo di documentazione: a) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese sostenute dagli enti aziende e organismi dipendenti dalla Regione in qualunque forma costituiti; b) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese erogate dagli enti locali nell' esecuzione di funzioni a essi delegate dalla Regione; c) i rendiconti degli enti aziende e organismi dipendenti dalla Regione in qualunque forma costituiti; d) l' ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria. Con apposito atto deliberativo il Consiglio regionale puo' formulare rilievi in merito agli allegati di cui al presente articolo.

ARTICOLO 107

Presentazione ed approvazione del rendiconto generale. Presentazione del consuntivo trimestrale di cassa
La Giunta regionale presenta il rendiconto generale al Consiglio entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello al quale si riferisce. Il rendiconto generale e' approvato con legge regionale entro il 30 settembre. Con l' approvazione del rendiconto generale le partite attive e passive in esso contenute sono intangibili. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre un consuntivo di cassa.

ARTICOLO 108

Rendiconto degli enti aziende ed organismi dipendenti dalla Regione

I rendiconti degli enti aziende ed organismi dipendenti dalla Regione in qualunque forma costituiti devono essere redatti in conformita' alle norme dei precedenti articoli concernenti il conto finanziario e il conto del patrimonio della Regione. Detti rendiconti devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 maggio dell' anno successivo affinche' siano allegati al rendiconto generale. Essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 109

Rendiconto delle spese per funzioni delegate agli enti locali

Gli enti locali devono presentare entro il 30 aprile il rendiconto delle entrate e delle spese relative all' esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione redatto ai sensi dell' articolo 64 secondo comma.

ARTICOLO 110

Servizio di tesoreria regionale

Sono affidati alla tesoreria regionale la riscossione delle entrate il pagamento delle spese della Regione e le altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio. La Giunta regionale puo' affidare il servizio di tesoreria ad una o piu' aziende di credito di cui agli artt. 5 e 99 del rdl 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni anche a trattativa privata sulla base del capitolo di cui all' articolo 112.

ARTICOLO 111

Contabilita' e documenti del servizio di tesoreria

La tesoreria deve tenere una contabilita' analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell' interesse di una chiara rilevazione contabile. Deve inoltre tenere aggiornato: - il bollettario delle quietanze a madre e figlia; - i titoli di incasso e di pagamento distintamente per capitoli. La Regione comunica al tesoriere: - il bilancio di previsione ed i successivi provvedimenti di variazione o l' eventuale autorizzazione all' esercizio provvisorio; - l' elenco dei residui risultanti alla chiusura dell' esercizio.

ARTICOLO 112

Capitolato del servizio di tesoreria

Le disposizioni e le altre condizioni riguardanti il servizio di tesoreria sono stabilite con apposito capitolato deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il capitolato deve in particolare stabilire i criteri per l' affidamento del servizio la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall' assunzione dello stesso le modalita' per la riscossione ed il versamento delle entrate per il rilascio delle quietanze per l' esecuzione dei pagamenti per le anticipazioni obbligatorie di cassa per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa per la tenuta dei registri obbligatori per la comunicazione dei provvedimenti regionali e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria per le verifiche periodiche di cassa per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale.

ARTICOLO 113

Responsabilita' del tesoriere regionale

Il tesoriere regionale e' responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge. Il tesoriere regionale e' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio. La vigilanza ed il riscontro esercitati dai rappresentanti della Regione sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilita' del tesoriere. Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa relativa all' esercizio chiuso entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello cui si riferisce il conto e comunque entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

ARTICOLO 114

Controlli dei servizi finanziari sugli impiegati incaricati del maneggio di denaro valori e beni
I servizi finanziari esercitano la vigilanza sulle attivita' dei funzionari delegati degli addetti ai servizi di economato dei consegnatari e degli altri impiegati regionali incaricati del maneggio di denaro valori titoli e beni mobili eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l' anno.

ARTICOLO 115

Controlli dei servizi finanziari sulla tesoreria regionale

I servizi finanziari esercitano la vigilanza sul servizio di tesoreria regionale. L' ufficio suddetto appone il visto di regolarita' sul conto della gestione di cassa dell' esercizio chiuso reso ogni anno dal tesoriere ai sensi dell' articolo 113 della presente legge e lo sottopone alla Giunta regionale che lo approva entro il 30 aprile.

Titolo IV DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 116

Responsabilita' degli amministratori regionali

Gli amministratori regionali rispondono personalmente e in solido nei confronti della Regione quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi regionali con i quali sono stati assunti i relativi impegni se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente eseguibili. Gli amministratori regionali rispondono personalmente ed in solido nei confronti della Regione delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d' urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

ARTICOLO 117

Responsabilita' dei dipendenti regionali

I dipendenti regionali rispondono personalmente ed in solido nei confronti della Regione quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma dell' articolo 116.

ARTICOLO 118

Responsabilita' per danni

Gli amministratori e i dipendenti regionali sono responsabili per i danni derivanti alla Regione da violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

ARTICOLO 119

Responsabilita' dei funzionari delegati e dei dipendenti preposti ai servizi economici

I dipendenti regionali che svolgono compiti di funzionario delegato e quelli che provvedono alla gestione dei servizi di economato rispondono oltreche' a norma dell' articolo 117 anche ai sensi delle specifiche disposizioni che li riguardano contenute nella presente legge.

ARTICOLO 120

Esonero da responsabilita'

I dipendenti regionali sono esenti dalle responsabilita' previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti salva la responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.

ARTICOLO 121

Responsabilita' per maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro della Regione ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli articoli 117 118 e 119 della presente legge.

ARTICOLO 122

Obbligo di denuncia e di accertamento della responsabilita'

Agli amministratori ed ai dipendenti regionali si applicano per quanto concerne le competenze della Corte dei Conti e l' obbligo di denuncia di responsabilita' le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 19 maggio 1976 n. 335. La legge regionale sull' ordinamento degli uffici dettera' norme per individuare i soggetti ai quali sono imputabili atti od omissioni da cui derivano le responsabilita' previste dalla presente legge.

ARTICOLO 123

Autonomia contabile e funzionale del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale nell' ambito degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853 ha piena autonomia contabile e funzionale disciplinata da apposito regolamento adottato nel rispetto dei principi stabiliti dalla suddetta legge.

ARTICOLO 124

Disciplina dei contratti della Regione

Per quanto concerne le spese derivanti da contratti per acquisti locazioni forniture somministrazioni alienazioni ed appalti si applicano le norme contenute nella legge regionale 21 febbraio 1977 n. 16 e per quanto in essa non previsto le vigenti norme statali in materia di patrimonio e contratti.

ARTICOLO 125

Depositi cauzionali

Tutte le somme per cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell' interesse della Regione

debbono essere versate a cura delle parti interessate alla Cassa depositi e prestiti oppure possono essere depositate presso le Casse di risparmio postali su appositi libretti nominativi intestati alla Regione con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata. Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione deve essere adottato previa constatazione dell' adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce.

ARTICOLO 126

Cooperazione con lo Stato e le Regioni

Gli organi della Regione Liguria sono tenuti a fornire agli organi statali e a quelli delle altre Regioni in termini di reciprocità ed a richiesta ogni notizia utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni nella materia di cui alla presente legge. La Regione Liguria concorda con gli organi statali e con le altre Regioni le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e di altre forme di collaborazione nell' interesse reciproco e generale.

Titolo V NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 127

Denominazione dei capitoli di spesa

La denominazione dei capitoli concernenti spese aventi la stessa natura di quelle di altre Regioni sarà definita secondo i criteri che indicherà la Commissione interregionale istituita dall' articolo 13 della legge 16 maggio 1970 N. 281.

ARTICOLO 128

Leggi di spesa in vigore

Le disposizioni di cui al terzo comma dell' articolo 17 si applicano anche agli stanziamenti previsti da leggi regionali di spesa vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 129

Residui passivi in corso

I residui passivi concernenti spese in conto capitale o di investimento relativi agli esercizi finanziari 1972 1973 1974 e 1975 sono eliminati dal conto dei residui al termine dell' esercizio finanziario 1977. Quelli del 1976 sono conservati fino al termine dell' esercizio finanziario 1978.

ARTICOLO 130

Leggi autorizzative di mutui

I mutui autorizzati e non ancora stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle rispettive leggi di autorizzazione sino al termine dell' esercizio finanziario 1978 salvo che le leggi di bilancio o di rendiconto generale stabiliscano la cancellazione parziale o totale dei relativi residui attivi prima del termine suddetto.

ARTICOLO 131

Rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976 n. 335.

ARTICOLO 132

Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogate le disposizioni in materia di bilancio e contabilita' contenute in leggi regionali vigenti incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 4 novembre 1977

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1977

___Num:0042

___Boll__Uff__Num:45

___Boll__Uff__Anno:1977